Verbale di Consultazione sindacale e di Accordo
ex artt. 47, comma 4 bis, L. 428/90, 63, quarto comma, D. Lgs. n. 270/1999

Il giorno 29 giugno 2018, in Bologna, tra:

- M. Business S.r.l. in A.S., Mercatone Uno Service S.p.A. in A.S., M. Estate S.p.A. in A.S., Mercatone Uno Logistics S.r.l. in A.S. e M. Uno Trading S.r.l. in A.S. (di seguito anche "Cedente" o "Cedenti" o "Società"), rappresentate dalla Dott.ssa Monica Checcucci, giusta delega dei Commissari straordinari, assistita dai Sigg.ri Alessandro Amileni, Mara Belegni e dagli Avv.ti Rosario Salonia, Fabio Massimo Cozzolino e Jacopo Ierussi
- SHERNON Holding S.r.l., (di seguito anche "Cessionaria" o "Shernon"), in persona del Dott. Alessandro Bertoldo, assistito dall'Avv. Nicola Muner;
- le RSA/RSU dei Punti di Vendita (PdV) della M. Business S.r.l. in A.S. e di Mercatone Uno Service S.p.A. in A.S. (di seguito le "RSA/RSU");
- Le Segreterie Nazionali e territoriali delle OO.SS. dei lavoratori, (di seguito le "OO.SS."), in persona dei Sigg.ri
 - FILCAMS CGIL: Dott.ssa Sabina Bigazzi;
 - FISASCAT CISL: Sig. Vincenzo Dell'Orefice
 - UILTuCS UIL: Sig. Stefano Franzoni

PREMESSO CHE

a) in data 2 aprile 2015, M. Estate S.p.A., Mercatone Uno Services S.p.A., M. Business S.r.l., Mercatone Uno Finance S.r.l., Mercatone Uno Logistics S.r.l. e M. Uno Trading S.r.l. hanno presentato istanza al Ministero dello Sviluppo Economico ("Ministero") – ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347 (nel seguito anche solo il "D.L. 347/2003"), convertito in Legge 18 febbraio 2004, n. 39 ("L. 39/2004" o "Legge Marzano") e successive modificazioni ed integrazioni – al fine di ottenere l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al citato decreto, dichiarando la sussistenza dello stato di insolvenza delle suddette Società e la ricorrenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 del D.L. 347/2003;

b) con decreto del 7 aprile 2015, il Ministero ha disposto l'ammissione delle Società alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge Marzano ed ha, contestualmente, nominato quali Commissari Straordinari delle Società l'Avv. Stefano Coen, il Dott. Ermanno Sgaravato e il Prof. Dott. Vincenzo Tassinari (i "Commissari");

c) in data 8-10 aprile 2015, il Tribunale di Bologna – Sezione Fallimentare – su istanza presentata in data 1 aprile 2015 dalle Società, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.L. 347/2003, ha accertato e dichiarato lo stato di insolvenza delle stesse;

d) in data 5 ottobre 2015, i Commissari hanno presentato al Ministero, a mente dell'art. 4, comma 2, Legge Marzano, il programma delle Società ex art. 54 D.Lgs. 270/1999, predisposto secondo l'indirizzo di cui all'art. 27, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 270/1999 (di seguito, il "Programma"); contestualmente hanno depositato la relazione sulle cause di insolvenza delle Società predisposta ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 270/1999;

e) in data 14 gennaio 2016, il Ministero, sentito il Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato il Programma;

f) con provvedimento del 7 giugno 2016, il Ministero ha autorizzato il primo disciplinare di gara avente ad oggetto la procedura di vendita dell'intero Perimetro di Vendita (il "Primo Disciplinare di Gara"); alla scadenza del termine per la presentazione di offerte vincolanti, prevista dal Primo Disciplinare di Gara in data 7 settembre 2016, non sono state presentate offerte conformi;

g) con provvedimento del 10 febbraio 2017, il Ministero ha autorizzato il secondo disciplinare di gara avente ad oggetto la procedura di vendita del Perimetro di Vendita secondo modalità più

flessibili (il "Secondo Disciplinare di Gara"); alla scadenza del termine del 16 giugno 2017 per la presentazione di offerte vincolanti, così come esteso su richiesta degli offerenti, sono state presentate offerte vincolanti ritenute dai Commissari non conformi o, comunque, tali da soddisfare le esigenze delle procedure di Amministrazione Straordinaria e, dunque, non si è aggiudicata la gara;

h) in data 11 luglio 2017, il Ministero ha autorizzato i Commissari ad avviare la procedura di vendita a trattativa privata per la cessione dei complessi aziendali delle Società e, con provvedimento del 10 novembre 2017, il Ministero ha autorizzato il regolamento di vendita a trattativa privata del Perimetro di Vendita (il "Regolamento"); entro il termine del 14 dicembre 2017, previsto dal Regolamento, sono pervenute 7 offerte vincolanti per l'acquisto dei complessi aziendali delle Società, di cui 5 tramite deposito cartaceo secondo quanto previsto dal Regolamento;

i) in data 7 marzo 2108 i Commissari hanno richiesto agli offerenti di formulare un'integrazione migliorativa delle loro iniziali offerte; in sede di offerta migliorativa, Shernon Holding S.r.l. ha presentato un'offerta di acquisto, successivamente integrata e ulteriormente migliorata: (i) di n. 55 Punti di Vendita, prevedendo di mantenerne aperti 47 e di riaprirne altri 8; (ii) delle attività della sede centrale; (iii) della logistica e (iv) del marchio Mercatone Uno;

j) con provvedimento del 17 maggio 2018, il MISE, previo parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 42 del d. Lgs n. 270 del 1999, l'operazione di trasferimento dei complessi aziendali suddetti;

k) con lettera del 21 maggio 2018, le Cedenti e la Shernon hanno avviato la procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 47, commi 1 e 4, della Legge n. 428/1990, fornendo alle RSA/RSU e alle OO.SS., indicate in epigrafe, le informazioni previste dalla citata normativa;

l) per quel che concerne gli impegni occupazionali, la Cessionaria, subordinatamente alla sottoscrizione di un accordo sindacale, ha garantito il mantenimento, per almeno un biennio, dei seguenti numeri di lavoratori, che risulteranno in forza alla data della cessione:

- **Mercatone Uno Service S.p.A. in A.S.**: n. 4 dirigenti, cui è applicato il CCNL Dirigenti terziario, in forza presso la sede di Imola e n. 33, impiegati e quadri, inquadrati nei livelli Quadro, I, II, III, IV e V del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, in forza presso la sede di Imola;
- **M. Business S.r.l. in A.S.**: n. 1.811, impiegati e quadri, di cui n. 117 a tempo pieno e n. 1.694 a tempo parziale - corrispondenti a n. 1.210 FTE (Full Time Equivalent) in forza presso **i PdV operativi** di: Calenzano (FI), Cesano Maderno (MB), Bologna Navile (BO), Rubiera (RE), San Cesario di Lecce (LE), Civitanova (MC), Scerne di Pineto (TE), Capena (RM), Verdello (BG), Noventa Padovana (PD), Sambuceto (CH), Caltignaga (NO), Monfalcone (GO), San Giuseppe di Legnago (VR), Pesaro (PU), Beinasco (TO), Villanova di Albenga (SV), Sacile (PN), Terlizzi (BA), Bari (BA), Preglia di Crevoladossola (VB), Madignano (CR), Monterosi (VT), Russi (RA), Mesola (FE), Trecate (NO), Ferrara (FE), Colonnella (TE), Gravellona Toce (VB), Rottofreno (PC), Rimini (RN), San Giuseppe di Comacchio (FE), Roma (RM), Bertinoro (FC), Pavia (PV), Castegnato (BS), Carrè (VI), Matino (LE), Surano (LE), Monsano (AN), San Michele all'Adige (TN), San Giorgio di Piano (BO), Pombia (NO), Villafranca d' Asti (AT), Francavilla Fontana (BR), Legnano (MI), Occhiobello (RO); **i PdV temporaneamente sospesi di**: Pessano con Bornago (MI), Serravalle Scrivia (AL), Magione (PG), Navacchio di Cascina (PI), Romagnano Sesia (NO), Arzano (NA), Mappano di Caselle (TO), Reana del Rojale (UD) e presso la sede di Imola;
- **Mercatone Uno Logistics S.r.l. in A.S.**: n. 6, impiegati inquadrati nei livelli III e IV del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, in forza presso la sede di San Giorgio di Piano;
- **M. Estate S.p.A. in A.S.**: n. 2, impiegati inquadrati nei livelli II e IV del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, in forza presso la sede di Imola;

- **M. Uno Trading S.r.l. in A.S.**: n. 3, impiegati inquadrati nei livelli I, II e III del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, in forza presso la sede di Imola;

m) nel corso degli incontri con le RSA/RSU e con le OO.SS., svoltisi in data: 1, 19, 28 e 29 giugno 2018, sono stati approfonditi dalle Parti: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi della cessione dei rami d'azienda; c) le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi; nel corso di tali incontri è stata fornita alle OO.SS. la documentazione di dettaglio contenente, per ciascun PdV, il numero di addetti in forza, attuale e a tendere, l'orario settimanale a full time e a part time, il piano degli investimenti;

n) i rappresentanti della Cessionaria hanno illustrato le principali linee del piano industriale e di rilancio delle attività, riportate nella lettera di avvio della presente procedura, la cui implementazione e sviluppo è prevista nell'arco dei prossimi cinque anni, con prospettive di crescita del fatturato e dei livelli occupazionali. In particolare è stato descritto il piano degli investimenti e delle strategie commerciali programmate per concretizzare la ripresa delle attività e recuperare il rapporto con la clientela, da collocare al primo posto della scala dei valori dell'azienda, salvaguardando il valore del marchio e, nel contempo, dare ai lavoratori un lavoro dignitoso ed una concreta prospettiva di stabilità occupazionale. Per raggiungere tali obiettivi e garantirne l'economicità e la continuità, è necessario attuare un drastico contenimento dei costi diretti ed indiretti e la revisione degli assetti organizzativi, in modo tale da poter fronteggiare, con la dovuta flessibilità e con diversi regimi di orario, le auspicate intensificazioni dell'attività lavorativa. La Cessionaria, per il tramite dei suoi rappresentanti, ha ulteriormente evidenziato come il proprio piano industriale e di sviluppo, sottoposto ed approvato dagli Organi della Procedura e dal Ministero, sia strutturato con un primo orizzonte temporale quadriennale, prevedendo una crescita di fatturato che renderà necessario l'aumento dell'organico di almeno trecento unità entro il dicembre 2022. Parimenti la Cessionaria ha evidenziato come la propria interpretazione del settore retail, in cui è operante il marchio "Mercatone Uno", sia fortemente antropocentrica, con i lavoratori rappresentanti il motore stesso della produttività dell'azienda; proprio in ossequio a detta prospettiva, una parte considerevole degli investimenti previsti dal piano industriale saranno rivolti a migliorare e rafforzare gli strumenti forniti ai lavoratori;

o) le OO.SS., preso atto delle informazioni e della documentazione ricevuta, hanno:

- ribadito la necessità di salvaguardare tutti i rapporti di lavoro in essere alla data del trasferimento dei Rami d'azienda e di articolare gli orari di lavoro in modo tale da recuperare il differenziale in termini di risorse impiegabili e/o di ore lavorabili e, in ogni caso, di fare ricorso a criteri oggettivi per l'individuazione dei lavoratori da trasferire;
- richiesto la definizione dell'organico necessario per ciascun PdV del perimetro, tenendo conto dei flussi di vendita e nel rispetto degli inquadramenti del CCNL applicato e, vista l'organizzazione del lavoro, prospettata dalla Cessionaria e fondata sull'esclusivo ricorso al part time, sulla descrizione del modello organizzativo con l'indicazione delle tipologie (orizzontale, verticale, misto) e la distribuzione dell'orario di lavoro;
- evidenziato la necessità di condividere regole volte a garantire un'apprezzabile alternanza fra lavoratori impegnati nel lavoro domenicale, considerando il fatto che la prestazione lavorativa resa di domenica, nelle intenzioni dell'azienda subentrante, sarà da considerarsi a tutti gli effetti ricompresa nel c.d. lavoro ordinario, valorizzato economicamente secondo le previsioni del CCNL;
- richiesto l'impegno della Cessionaria a definire un sistema di relazioni sindacali che consenta, superata questa prima fase, di realizzare un percorso condiviso ai vari livelli nazionale e territoriale nella gestione delle varie problematiche.

Dopo ampia discussione, le Parti si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso positivamente la procedura di consultazione sindacale prevista dagli artt. 47, legge 428/90 e s.m.i. e 63 del D.Lgs. 8 luglio 1999 e di aver raggiunto, ai sensi dell'art. 47, comma 4-bis, della legge 428/90, il seguente

ACCORDO

1) Le premesse, così come gli allegati, costituiscono parte integrante del presente verbale.

2) Le RSA/RSU e le OO.SS., considerati i motivi del programmato trasferimento, lo stato di insolvenza delle Società Cedenti, le informazioni fornite dalla Cessionaria anche in ordine al piano industriale e di rilancio quinquennale delle attività e la salvaguardia di complessivi n. 2019 posti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (di seguito i "Rapporti di lavoro trasferiti"), rientranti nel perimetro di cessione indicato nella lett. l) delle premesse, che deve intendersi qui richiamato, hanno espresso parere favorevole alla cessione dei complessi aziendali delle Società alla Shernon Holding S.r.l., indicati nella lettera di avvio della presente procedura. Negli allegati 1 e 2 sono indicate la distribuzione territoriale dei Rapporti di lavoro trasferiti e la ripartizione, per ciascuna unità produttiva, delle tipologie di lavoro (Full Time e Part Time) e dei moduli orari.

3) Shernon Holding S.r.l., subordinatamente al verificarsi di tutte le condizioni, requisiti e presupposti di cui al presente Accordo, e alla corretta esecuzione del medesimo, procederà all'acquisto dei compendi aziendali indicati nella lettera di avvio della presente procedura, la cui data di efficacia è prevista entro il 31 luglio 2018 (la "Data di trasferimento").

4) La scelta dei lavoratori da trasferire, fatta eccezione dei responsabili del singolo Punto di Vendita e del personale di sede, avverrà, nell'ambito di ciascun PdV, ricompreso nel perimetro di cessione, in base ai seguenti criteri oggettivi:

 a) esigenze organizzative e commerciali correlate alle attività del singolo PdV (addetti vendite mobili, addetti al magazzino, addetti uffici, addetti al complemento di arredo e libero servizio, addetti alle casse). Tale criterio deve intendersi riferito alla qualifica di assunzione del lavoratore ed alla sua sede di lavoro ovvero, se diverse, alla sede ed alle mansioni di fatto effettivamente espletate all'atto del trasferimento e con carattere di continuità nell'ultimo biennio di lavoro.

 A parità di qualifica e di mansioni effettivamente svolte, così come previsto dalla precedente lett. a), concorreranno i seguenti criteri che, verranno applicati, con il metodo della predeterminazione dei punteggi ponderati:

 a.1) **Anzianità di servizio:** viene considerato il periodo maturato dalla data di assunzione.

 a.2) **Carichi di famiglia:** vengono valutati in relazione a ciascun carico corrispondente alle deduzioni per oneri di famiglia applicate in busta paga sulla base della richiesta inoltrata dall'interessato.

 I suddetti criteri concorrenti di scelta dei lavoratori da trasferire verranno applicati con il metodo della predeterminazione dei punteggi ponderati per le varie situazioni in conformità della griglia di giudizio che può così riassumersi:

 a.1) **Anzianità di servizio:** sarà assegnato un punteggio di 0,10 per ogni anno di lavoro.

 a.2) **Carichi di famiglia (deduzioni per oneri di famiglia)** **PUNTI**

•FG:	Figlio (con coniuge e/o familiare a carico)	1
•FG:	Figlio portatore di handicap (con coniuge a carico)	2
	Figlio (con coniuge non a carico) al 100%	0.5
	Figlio (con coniuge non a carico) al 50%	0.25
•CG:	Coniuge a carico	1
	Coniuge non a carico	0

 Tale criteri non si applicano per la scelta dei responsabili dei PdV e degli impiegati di sede, che verrà effettuata dalla Cessionaria sulla base delle proprie esigenze organizzative-produttive e delle competenze professionali possedute dai lavoratori stessi, coerenti e funzionali all'attuazione del proprio piano industriale.

 Eventuali profili professionali non presenti nel perimetro di cessione potranno essere reperiti al di fuori del perimetro stesso ma sempre nell'ambito dei lavoratori delle Società cedenti.

5) I nominativi dei Lavoratori trasferiti, individuati facendo applicazione dei criteri di cui al punto 4), che precede, saranno comunicati alle OO.SS. nazionali entro il 10 luglio 2018.

6) Ai sensi degli artt. 47, comma 4-bis, della legge 428/1990, 63, comma 4, D.Lgs. 270/1999, le Parti convengono che l'art. 2112 Cod. civ. troverà applicazione nei termini e con le limitazioni previsti nel presente accordo e che, pertanto, i rapporti di lavoro verranno trasferiti senza soluzione di continuità e saranno regolati dalle seguenti condizioni:

a) i Rapporti di lavoro trasferiti, relativi ai Lavoratori inquadrati nelle categorie di quadri e impiegati, continueranno ad essere regolati dal Contratto collettivo nazionale, di lavoro del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi stipulato dalla Confcommercio e dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, in vigore (di seguito il "CCNL"); gli accordi sindacali aziendali e/o i contratti integrativi aziendali, gli usi e/o le prassi vigenti presso le Società cedenti non troveranno più applicazione. Per i Lavoratori inquadrati nella categoria dei dirigenti continuerà ad essere applicato il CCNL Dirigenti terziario;

b) l'anzianità maturata sino alla data del trasferimento figurerà in busta paga come "Anzianità convenzionale" e formerà parte della normale retribuzione; gli scatti di anzianità maturati, che verranno indicati come "Scatti congelati", saranno non assorbibili ed utili al calcolo della normale retribuzione oraria, ex art. 193 del CCNL;

c) l'anzianità di servizio inizierà a decorrere ex novo dalla Data di trasferimento, con la conseguenza che: gli scatti di anzianità triennali inizieranno a decorrere ex novo a partire dall'inizio del terzo anno dalla Data di trasferimento; i permessi per Riduzione Orario Lavoro (ROL), fermo restando il godimento delle ore di permesso retribuito relativi alle festività soppresse, le ulteriori ore di permesso previste dalla contrattazione collettiva, verranno riconosciute in misura pari al 50% decorsi due anni dalla Data di trasferimento e al 100% decorsi quattro anni dalla medesima data;

d) come previsto dal CCNL, l'orario di lavoro settimanale sarà di 40 ore e sulla base di esso verrà riproporzionato il lavoro a tempo pieno o tempo parziale previsto per ciascun lavoratore. I moduli contrattuali previsti saranno di 40, 28, 24 o 20 ore settimanali.
La Cessionaria applicherà una programmazione trimestrale delle prestazioni lavorative domenicali dei lavoratori, a prescindere dalla collocazione del giorno di riposo settimanale indicata nella lettera di passaggio alle proprie dipendenze. Per la pianificazione della programmazione trimestrale si darà precedenza alle disponibilità volontarie espressamente indicate dai lavoratori.
Qualora le disponibilità volontarie espresse risultassero inferiori ai fabbisogni, la Cessionaria, per il completamento della programmazione trimestrale, determinerà i nominativi tenendo conto del reparto di appartenenza, delle necessità di organico per ciascun turno e del numero di domeniche lavorate e/o proposte come disponibili dai singoli dipendenti. A parità di queste, i nominativi verranno determinati seguendo l'ordine alfabetico del cognome del personale in forza nei singoli reparti.
Mediante tale programmazione, l'Azienda avrà la facoltà di organizzare per ciascun lavoratore lo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura massima pari a 22 domeniche all'anno.
Il rapporto tra domeniche di riposo e lavorate è stabilito, fatto, comunque, salvo il principio della volontarietà, in una domenica di riposo ogni 2 domeniche lavorate; in ogni caso, non potranno essere richieste più di due domeniche consecutive.
Esclusioni dalla programmazione del lavoro domenicale: non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni lavorative domenicali i lavoratori a tempo pieno e/o parziale che rientrano nei casi sotto elencati:
- le madri o i padri affidatari di bambini di età fino a 3 anni;
- i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi;
- i lavoratori affetti da una patologia grave e continuativa, soggetta a terapie salvavita, ovvero da sclerosi multipla o progressiva documentata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale.

La prestazione ordinaria domenicale sarà retribuita con la maggiorazione di cui al CCNL.
A parità di inquadramento, compatibilmente ai profili ed esperienze professionali posseduti e maturate dai Lavoratori trasferiti, le mansioni saranno polivalenti;

e) ai Rapporti di lavoro trasferiti sarà applicato unicamente il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL, con riferimento a ciascun livello di inquadramento di appartenenza e riparametrato al regime orario definito e indicato per ciascun Lavoratore trasferito;

f) il nuovo regime orario sarà corrispondente a quello (full time o part-time), indicato, nell'elenco di cui al punto 5), a fianco del nominativo di ciascuno dei Lavoratori trasferiti alla Cessionaria, sarà da questa precisato nella lettera individuale di trasferimento del rapporto di lavoro, che dovrà essere restituita, sottoscritta per accettazione, dai Lavoratori stessi entro 5 giorni dalla relativa ricezione;

g) nei successivi 10 giorni i Lavoratori trasferiti, che avranno accettato le condizioni indicate nella lettera individuale di trasferimento, dovranno sottoscrivere, in sede sindacale, apposito verbale di conciliazione contenente l'accettazione del nuovo regime di orario e delle nuove condizioni economiche e normative;

h) i Lavoratori trasferiti che non accetteranno il passaggio alla Cessionaria alle condizioni previste nel presente Accordo, unitamente a quelli non rientranti nel perimetro di cessione, di seguito i "Lavoratori non trasferiti", resteranno in carico alle Società cedenti. I Lavoratori non trasferiti, dipendenti dalla M. Business S.r.l. in A.S., saranno collocati in CIGS a zero ore fino al 13 gennaio 2019;

i) i Lavoratori che non accetteranno il nuovo regime di orario e le nuove condizioni economiche e normative previste dal presente accordo verranno sostituiti da quelli che, sempre rientranti nel perimetro di cessione, sulla base dell'applicazione ponderata dei criteri oggettivi di scelta previsti al punto 4), avranno riportato, in graduatoria, un punteggio inferiore e che avranno sottoscritto per accettazione la lettera ed il verbale di cui punti f) e g) che precedono;

j) laddove, a causa dell'indisponibilità dei lavoratori come sopra individuati, non fosse possibile completare l'organico previsto dalla Cessionaria, l'assunzione sarà proposta prioritariamente ai lavoratori dei PdV limitrofi e, secondariamente, a quelli già addetti nei PdV, compresi nel perimetro di cessione. L'assunzione sarà subordinata all'accettazione delle condizioni contrattuali previste dal presente accordo;

k) per il periodo strettamente necessario alle operazioni di riapertura degli 8 (otto) PdV attualmente sospesi [(Pessano con Bornago (MI), Serravalle Scrivia (AL), Magione (PG), Navacchio di Cascina (PI), Romagnano Sesia (NO), Arzano (NA), Mappano di Caselle (TO), Reana del Rojale (UD)], i lavoratori addetti ai relativi PdV, ancorché rientranti nei perimetri di cessione, che non potranno essere immediatamente impiegati nelle attività operative e di vendita, resteranno sospesi a zero ore nell'ambito della CIGS di M. Business S.r.l. in A.S.. Laddove, dopo tale data, la ristrutturazione dei punti vendita non fosse ancora completata e/o iniziata, la Cessionaria, previo espletamento della procedura prevista dalle vigenti norme di legge in materia, potrà fare ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinario per la causale della riorganizzazione aziendale;

l) per i Lavoratori trasferiti, addetti al PdV attualmente sospesi, la Data di trasferimento, anche ai fini della stabilità occupazionale biennale, decorrerà da una data successiva a quella di efficacia della cessione e, comunque, non posteriore al 13 gennaio 2019;

m) i Lavoratori trasferiti continueranno ad operare presso i medesimi punti vendita in cui sono attualmente attivi o in cui erano addetti prima della sospensione delle attività del proprio PdV.

7) In aggiunta ai Rapporti di lavoro trasferiti e limitatamente ai soli lavoratori addetti alla Sede di Imola, dipendenti da Mercatone Uno Services o in distacco da M. Business, non ricompresi tra quelli rientranti nel perimetro di cessione, la Cessionaria, per gestire la fase transitoria di messa a regime del proprio *headquarter*, procederà all'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di n. 22 lavoratori.

8) Eventuali necessità di integrazione dell'organico saranno esaminate con le OO.SS. territoriali anche al fine di valutare, in relazione all'entità del fabbisogno, l'opportunità di procedere prioritariamente a nuove assunzioni di cui al successivo punto 9) o, secondariamente, ad aumentare, anche temporaneamente, i moduli di orario di lavoro parziale dei Lavoratori trasferiti.

9) La Cessionaria, ai sensi dell'art. 47, comma 6, della L. 428/1990, garantisce ai Lavoratori non trasferiti, esclusi i dirigenti, il diritto di precedenza, nelle eventuali assunzioni correlate alle proprie esigenze tecniche, produttive ed organizzative che dovessero emergere entro 36 mesi dalla Data di trasferimento. Le assunzioni saranno subordinate all'accettazione delle condizioni contrattuali offerte, con il mantenimento delle garanzie di cui all'art. 18 legge 300/70, come modificato dalla legge 92/2012.

Laddove i Lavoratori non trasferiti dovessero declinare la proposta di assunzione formulata loro dalla Cessionaria, questa formulerà analoga proposta prioritariamente ai lavoratori dei PdV limitrofi e, secondariamente, a quelli già addetti nei PdV compresi nel perimetro di cessione.

10) Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.lgs 270/99, è esclusa la responsabilità della Cessionaria per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento. Conseguentemente, in deroga a quanto previsto dall'art. 2112 c.c., non verranno trasferiti alla Cessionaria e rimarranno in carico alle Cedenti tutti i crediti di lavoro (ferie, permessi, mensilità aggiuntive e quant'altro previsto a titolo di normali competenze) e, in ogni caso, collegati, anche indirettamente, al rapporto di lavoro - maturati, ante Data di trasferimento, dai Lavoratori trasferiti.

11) I Lavoratori dipendenti da M. Business S.r.l. in A.S. non ricompresi, ex art. 47, comma 4bis, della L. 428/1990, nel trasferimento dei complessi aziendali sono stati e/o saranno collocati in CIGS a zero ore, senza rotazione e potranno fruire della CIGS prevista dall'art. 7, comma 10ter, della L. 223/1991 sino al 13 gennaio 2019. Entro il mese di luglio 2018, M. Business S.r.l. in A.S. e Mercatone Uno Service S.p.A. in A.S. avvieranno, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, la procedura di riduzione di personale ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/1991; analogamente M. Estate S.p.A. in A. S., Mercatone Uno Logistics S.r.l. in A.S. e M. Uno Trading S.r.l. in A.S. procederanno, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

12) La Cessionaria dichiara che tra i Lavoratori trasferiti saranno ricompresi i Lavoratori diversamente abili in misura percentuale corrispondente a quella di legge.

13) La Cessionaria conferma che sarà garantita la continuità dell'agibilità sindacale. Saranno mantenute, senza soluzione di continuità, le iscrizioni del personale alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, cui ciascun interessato abbia aderito alla data del trasferimento dei complessi aziendali. Restano confermate le attuali nomine a RSA o RSU.

14) Entro il 31 luglio 2018 saranno forniti alle OO.SS. nazionali i dati relativi al numero dei Lavoratori trasferiti ed agli orari di lavoro applicati a livello individuale. Incontri di verifica sull'attuazione del presente Accordo saranno svolti, di norma ogni tre mesi e/o a richiesta della parte interessata, tra le Cedenti, la Cessionaria e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. firmatarie o a livello locale con le OO.SS. territoriali.

Le Parti si danno reciprocamente atto della regolarità della procedura di cessione di rami d'azienda, avviata, dalle Cedenti e dalla Cessionaria, con lettera del 21 maggio 2018 e conclusa positivamente con la sottoscrizione del presente Accordo ai sensi degli artt. 47, commi 1 e 4 bis, della L. 428/1990 e 63, quarto comma, D. Lgs. n. 270/1999.

Letto, confermato e sottoscritto.

M. Business S.r.l. in A.S.
Mercatone Uno Service S.p.A. in A.S.
M. Estate S.p.A. in A.S.
Mercatone Uno Logistics S.r.l. in A.S.
M. Uno Trading S.r.l. in A.S.

SHERNON Holding S.r.l.

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS UIL

RSA/RSU

		Allegato 1						
REGIONE	PV	n° Lavoratori	FT	PT	di cui PT - 28	di cui PT - 24	di cui PT - 20	EQFT TOTALE
ABRUZZO	SCERNE DI PINETO - TE	43	1	42	10	14	18	25
ABRUZZO	COLONNELLA - TE	30	1	29	9	10	10	18
ABRUZZO	SAMBUCETO - CH	30	1	29	9	10	10	18
CAMPANIA	ARZANO- NA	28	2	26	9	13	4	18
EMILIA ROMAGNA	RUSSI - RA	50	2	48	9	19	20	30
EMILIA ROMAGNA	SAN GIORGIO - BO	20	2	18	7	10	1	13
EMILIA ROMAGNA	RUBIERA - RE	48	2	46	15	20	11	30
EMILIA ROMAGNA	S.GIUSEPPE DI COMACCHIO - FE	28	2	26	11	13	2	19
EMILIA ROMAGNA	ROTTOFRENO - PC	31	2	29	11	12	6	20
EMILIA ROMAGNA	RIMINI - RN	32	1	31	9	10	12	19
EMILIA ROMAGNA	BERTINORO - FC	30	1	29	10	15	4	19
EMILIA ROMAGNA	MESOLA - FE	22	2	20	9	11	-	15
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA NAVILE - BO	60	5	55	19	31	5	39
EMILIA ROMAGNA	FERRARA - FE	46	5	41	11	30	-	31
FRIULI V. GIULIA	SACILE - PN	28	2	26	7	17	2	18
FRIULI V. GIULIA	MONFALCONE - GO	33	2	31	12	17	2	22
FRIULI V. GIULIA	REANA - UD	28	2	26	8	16	2	18
LAZIO	MONTEROSI - VT	44	2	42	11	13	18	27
LAZIO	CAPENA - RM	33	1	32	11	11	10	20
LAZIO	ROMA - RM	55	5	50	10	24	16	34
LIGURIA	ALBENGA - SV	20	2	18	8	10	-	14
LOMBARDIA	MADIGNANO - CR	39	2	37	8	12	17	23
LOMBARDIA	VERDELLO - BG	31	2	29	10	16	3	20
LOMBARDIA	PESSANO - MB	25	2	23	8	7	8	16
LOMBARDIA	PAVIA - PV	34	2	32	12	14	6	22
LOMBARDIA	CASTEGNATO - BS	26	2	24	9	11	4	17
LOMBARDIA	CESANO MADERNO - MI	56	5	51	16	27	8	36
LOMBARDIA	LEGNANO - MI	43	6	37	11	16	10	28
MARCHE	MONSANO - AN	34	1	33	11	12	10	21
MARCHE	CIVITANOVA MARCHE - MC	44	5	39	11	25	3	29
MARCHE	PESARO - PU	29	2	27	10	12	5	19
PIEMONTE	CALTIGNAGA - NO	29	2	27	10	8	9	18
PIEMONTE	MAPPANO - TO	28	2	26	7	16	3	18
PIEMONTE	PREGLIA DI CREVOLADOSSOLA - VB	30	2	28	12	11	5	20
PIEMONTE	SERRAVALLE - AL	25	2	23	10	8	5	16
PIEMONTE	GRAVELLONA TOCE - VB	31	2	29	11	18	-	21
PIEMONTE	POMBIA - NO	27	2	25	10	14	1	18
PIEMONTE	ROMAGNANO - NO	25	2	23	9	14	-	17
PIEMONTE	VILLAFRANCA D'ASTI - AT	27	2	25	10	9	6	17
PIEMONTE	TRECATE - NO	40	4	36	10	17	9	26
PIEMONTE	BEINASCO - TO	25	2	23	10	11	2	17
PUGLIA	TERLIZZI - BA	48	3	45	11	25	9	30
PUGLIA	FRANCAVILLA FONTANA - BR	34	1	33	8	10	15	20
PUGLIA	MATINO - LE	42	3	39	10	14	15	26
PUGLIA	SURANO - LE	33	1	32	8	9	15	20
PUGLIA	S.CESARIO - LE	43	5	38	11	22	5	28
PUGLIA	BARI - BA	59	3	56	16	30	10	37
TOSCANA	CALENZANO - FI	30	1	29	7	9	13	18
TOSCANA	NAVACCHIO - PI	28	1	27	7	8	12	17
TRENTINO A.ADIGE	S.MICHELE ALL'ADIGE - TN	52	5	47	14	31	2	34
UMBRIA	MAGIONE - PG	28	1	27	7	8	12	17
VENETO	NOVENTA PADOVANA - PD	36	2	34	13	16	5	23
VENETO	OCCHIOBELLO - RO	38	2	36	13	20	3	25
VENETO	SAN PIETRO DI LEGNAGO - VR	37	1	36	7	13	16	22
VENETO	CARRE' - VI	30	2	28	12	15	1	20
	TOT	1.925	127	1.798	564	834	400	1.222

Allegato 2

Società	TESTE	F.T.	P.T.	pt 28	pt 24	pt20	Eqft
M Business 55 PV	1.925	127	1.798	564	834	400	1.222,2
M Business Sede	23	18	5				21,2
M.ESTATE	4	4	-				4,0
M.U.LOGISTICS	9	8	1				8,8
M.U.SERVICE	55	43	12				52,3
M.U.TRADING	3	2	1				2,6
Totale	2.019	202	1.817	564	834	400	1.311,1